



Decreto Dirigenziale n. 259 del 31/05/2011

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE N.6 DEL 29 MARZO 2006 - CONCESSIONE PER LA INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO AUTOSTRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE GPL PER AUTOTRAZIONE - TANGENZIALE DI NAPOLI AL KM. 5 + 900 DIREZIONE EST RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POZZUOLI (NA) - ALLA SOCIETA' API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. CON SEDE IN ROMA ALLA VIA SALARIA, 1322-

IL DIRIGENTE

VISTI il R.D. 20 luglio 1934, n°1303, regolamento di esecuzione del R.D.L. 2.11.1933, n°1741;

VISTI l'art.16 del D.L. 26 ottobre 1970, n°745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n°1034, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1971, n°1269;

VISTO l'art.105 comma 2 lettera f del D.Lgs.vo 31 marzo 1998 n.112 che attribuisce alle regioni le funzioni relative al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali;

VISTO decreto legislativo 3.2.1993 n°29;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n°1540 del 12 aprile 2001;

VISTO la legge regionale 29 dicembre 2005, n.24 di attribuzione ai dirigenti della competenza all'adozione degli atti di gestione;

VISTA la legge regionale 29 marzo 2006 n.6;

VISTO l'art.9 della legge regionale 12 del 28 novembre 07;

VISTA la DGR 2119 del 31.12.2008 di conferimento dell'incarico al Dr. Luciano Califano di dirigente del Settore Regolazione dei Mercati;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25 giugno 2010 di attribuzione dell'incarico a Coordinatore dell'A.G.C. 12 Sviluppo Economico al Dr. Luciano Califano, prorogato con DGR n.828 del 26/11/2010 e D.G.R. n.1006 del 30/12/2010;

PREMESSO :

- a. **CHE** la Società API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.p.a. con istanza del 13/11/2008 ed integrata in data 23/12/2008, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di un impianto di distribuzione GPL (gas di petrolio liquefatti) per autotrazione da ubicare lungo la Tangenziale di Napoli Direzione Est Pozzuoli/Napoli al km. 5+900;
- b. **CHE** in data 23/12/2008 la Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati con nota n. 1071910 ha attivato le procedure per l'avvio del procedimento inoltrando richiesta di rilascio dei pareri agli Enti interessati;
- c. **CHE** l'istanza di cui sopra del 13/11/2008 era già corredata dell'assenso dalla Società Tangenziale di Napoli nota n.0002409 del 22/09/2008, alla realizzazione dell'impianto in questione e della disposizione all'affidamento dell'area da parte della Direzione Centrale Autostrade e Trafori dell'ANAS con nota n. 1471 del 14/11/2002 nonché del certificato del 10/10/2008, del Comune di Pozzuoli circa la destinazione urbanistica dell'area;

VISTA la nota n. 0010774 del 07/05/2009 e n.0016133 del 10/07/2009 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli ha espresso parere favorevole all'installazione dell'impianto di distribuzione GPL per autotrazione;

VISTA la l'ANAS Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali con nota n.CDG-0054077-P del 13/04/2010 ha approvato il progetto esecutivo per l'area di distribuzione GPL;

VISTA la con nota n. 46627/08 del 24 05/2011 permesso n.36 il Comune di Pozzuoli (NA) ha rilasciato alla Società API S.p.a. il permesso a costruire;

TENUTO CONTO che la Società API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.p.a., è in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnica – organizzativa ed economica prevista dagli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 1269/71 e dall'art.18 comma 3 della già citata legge regionale n.6/2006;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di dover concedere alla Società API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.p.a. con sede in Roma alla Via Salaria, 1322, l'autorizzazione alla installazione di un impianto autostradale di distribuzione GPL per autotrazione in fregio alla Tangenziale di Napoli Dir. Est "Pozzuoli/Napoli km. 5+900 ricadente nel territorio del Comune di Pozzuoli che sarà così costituito:

SERBATOI INTERRATI	CAPACITA' SERBATOI mc.	PRODOTTO	CAPACITA' mc.
1	30	GPL	30,00
3	DISTRIBUTORI A DOPPIA EROGAZIONE DI GPL		

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dall'avente diritto;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio 04, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo;

DECRETA

1. ART. 1- Alla Società API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.p.a. con sede in Roma alla Via Salaria, 1322, è concessa l'autorizzazione per la installazione e l'esercizio dell'impianto autostradale di distribuzione GPL per autotrazione ricadente nel territorio del Comune di Pozzuoli (NA), in fregio alla Tangenziale di Napoli Dir. Est Pozzuoli/Napoli km. 5+900, nel rispetto delle norme citate nelle premesse, e di quelle afferenti i profili fiscali e di sicurezza antincendio. L'impianto sarà così costituito:

SERBATOI INTERRATI	CAPACITA' SERBATOI mc.	PRODOTTO	CAPACITA' mc.
1	30	GPL	30,00
3	DISTRIBUTORI A DOPPIA EROGAZIONE DI GPL		

2. ART. 2- La presente concessione ha la durata di anni diciotto a decorrere dalla data del presente decreto. La Società dovrà, alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dall'ANAS e dalla Società Tangenziale di Napoli S.p.a., trasmettere alla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati, Centro Direzionale Isola A/6 Napoli, una nuova autorizzazione per il periodo residuo. La Società, ai sensi dell'art.22 comma 1 della già menzionata legge regionale 6/2006, dovrà, presentare sei mesi prima della scadenza della presente concessione, istanza di rinnovo alla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati Centro Direzionale Isola A/6 Napoli, producendo tutta la documentazione necessaria per il suddetto rinnovo ivi compresa quella attinente la efficacia del rapporto di convenzione intercorrente tra ANAS, Tangenziale di Napoli S.p.a. e la Società API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.p.a..
3. ART. 3 - Qualora, allo scadere del termine previsto dalla concessione, le Amministrazioni concedenti non ritengano di accogliere una eventuale domanda di rinnovo, nessun indennizzo, a qualsiasi titolo, competerà alla Società concessionaria.
4. ART. 4 - La Società concessionaria dovrà prevedere adeguati servizi e strutture per i soggetti portatori di handicap, sia nei locali di ristoro, sia nei servizi igienici, ai sensi dell'art.27 della legge 30.3.1971, n°118 e successive modificazioni;
5. ART. 5 - La Società concessionaria è obbligata sotto pena di decadenza, a mantenere, in perfetto stato di efficienza e di conservazione, l'impianto di distribuzione carburanti di cui al precedente articolo.
6. ART. 6 - La concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dall'esercizio dell'impianto sopra indicato possano comunque derivare a terzi.
7. ART. 7 - L'esercizio dell'impianto, di cui alla presente concessione, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La Società concessionaria dovrà consentire in ogni tempo, libero accesso all'impianto ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati.
8. ART. 8 - Per l'esercizio dell'impianto sopra menzionato, la Società concessionaria ha l'obbligo di:
- 8.1 Comunicare alla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati – Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli, la data di ultimazione dei lavori ai fini del collaudo.
 - 8.2 Attenersi, nell'esecuzione dei lavori e nell'esercizio dell'impianto, a tutte le prescrizioni che saranno formulate dalla Regione Campania, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'Agenzia delle Dogane Ufficio Tecnico di Finanza;
 - 8.3 Non iniziare la gestione dell'impianto prima del collaudo che sarà eseguito dall'apposita Commissione Regionale costituita ai sensi dell'art.75 legge regionale 27/94 e dell'art.15 della legge regionale n.6/2006.
 - 8.4 Gli oneri del collaudo sono a carico della Società concessionaria e vengono determinati sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n.5440/86.
 - 8.5 Le procedure di collaudo sono attivate al termine dei lavori, dalla Società beneficiaria della presente concessione con apposita istanza in bollo da presentare alla Regione Campania Settore Settore Regolazione dei Mercati – Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli. Di

- osservare le vigenti norme legislative e regolamentari in materia di impianti di distribuzione carburanti, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.
9. ART. 9 - La Società concessionaria è tenuta ad apporre, sugli apparecchi di distribuzione automatica, i cartellini indicatori del prezzo di vendita dei carburanti. E' tenuta, inoltre, ad utilizzare i distributori automatici di cui al precedente art.1 ed i relativi serbatoi esclusivamente per l'erogazione del tipo e delle qualità di carburante indicati nel suddetto articolo. Su ciascun apparecchio di erogazione dovrà essere specificata, con apposita dicitura, la qualità di carburante di cui è concessa la vendita.
10. ART. 10- La Società concessionaria è tenuta, sotto pena di decadenza, a non apportare modifiche, nè a dare altra destinazione all'impianto di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.
11. ART. 11 - Sono vietate le cessioni ed il trasferimento ad altri, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, della concessione di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.
12. ART. 12 - La Società concessionaria ha l'obbligo di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburanti. Essa non potrà sospendere l'esercizio dell'impianto di cui al precedente art.1, senza la preventiva autorizzazione della Regione Campania Settore Settore Regolazione dei Mercati – Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli. Per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza e di interesse pubblico potrà essere ordinata la immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi.
13. ART. 13 - La Società concessionaria è tenuta, a rilasciare formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti precisando che le stesse si intenderanno accettate dalla Società beneficiaria in caso di mancata opposizione entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione del presente decreto.
14. La presente concessione viene trasmessa:
- 14.1 al Sig. Assessore Trasporti e Viabilità, Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere Marittime, Sviluppo Economico;
 - 14.2 al Settore Attività Assistenza sedute di Giunta, Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali;
 - 14.3 al BURC per la relativa pubblicazione;

Il Dirigente del Settore
(Dr. L. Califano)